



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Trento**

**Sezione Distaccata di Bolzano**

Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Isabella Martin

Presidente

dott. Claudia Montagnoli

Consigliere

dott. Monica Callegari

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2020 RG  
promossa

**da**

**Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano**, c.f.

94042370216, in persona della Presidentessa *pro tempore*

Dott.ssa Sabine Cagol, con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via

Cesare Battisti 1/A, elettivamente domiciliato in 39100 Bolzano

(BZ), Via Leonardo da Vinci 1/E, presso lo studio dell'Avv.

Christian Perathoner, dal quale è rappresentato e difeso, come

da delega allegata all'atto di citazione di data 25.09.2017

**- appellante -**

**contro**

**Cooperativa Sociale**, p.i.

in persona del

Oggetto:

risarcimento  
danni per  
esercizio  
abusivo  
della profes-  
sione

Presidente *pro tempore* con sede in  
, rappresentata e difesa come  
da mandato allegato ai sensi dell'art. 83, III comma c.p.c.  
dall'avv. Cristina Tasser, presso il cui studio in 39031 Brunico,  
via Paul von Sternbach 1, elegge domicilio

**- appellata -**

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano  
n. 364/2020 di data 28.12.2028 / 09.04.2020 -  
risarcimento danni per esercizio abusivo della  
professione -

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2021 con  
assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse  
conclusionali del 17.01.2022 e quello del 07.02.2022 per il  
deposito di memorie, sulle seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **del procuratore di parte appellante:**

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in  
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano,

1) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa,  
l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano a cuasa del  
comportamento di controparte ha sofferto un danno  
patrimoniale e/o non patrimoniale, e condannare, quindi, la  
convenuta a risarcire il danno sofferto dall'attore nella misura  
di Euro 30.000,00.-, o quella diverso, maggiore o minore, che  
risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuto di giustizia, anche

in via equitativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;

2) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria si insiste in tutte le istanze formulate.

**del procuratore di parte appellata:**

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contariis reictis,

1. rigettare in quanto inammissibili e infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando in toto la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 364/2018 dd. 28.12.2018, pubblicata in data 09.04.2020, notificata in data 15.04.2020.

2. nella denegata ipotesi che i motivi di appello principale dovessero essere considerati fondati, e in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, rigettare, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore/appellante contro la convenuta/appellata, per i motivi tutti esposti in narrativa.

3. In ogni caso con vittoria di spese e d onorari di entrambi i gradi di giudizio.

4. Istanze istruttorie: nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenga non sufficientemente istruita la causa, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già formulate in primo grado, dovendo qui intendersi integralmente riproposte e riprodotte le memorie dd. 13.06.2018 e 02.07.2018 depositate in primo grado e rinvenibili nel fascicolo di parte qui prodotto, con

espressa riserva di provvedere alla loro traduzione in lingua italiana, ove fosse ritenuto necessario, o comunque con richiesta di concessione fissazione di un termine per la loro formulazione in lingua italiana.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione di data 25.09.2017 l'Ordine degli Psicologi di Bolzano (di seguito anche solo Ordine degli Psicologi) conveniva in giudizio la Cooperativa Sociale (di seguito anche semplicemente chiedendo il risarcimento dei danni derivati dal fatto che aveva assunto nel proprio organico per svolgere l'attività di psicologo due persone prive delle qualifiche legali richieste per l'esercizio della professione protetta di psicologo/psicoterapeuta.

Cooperativa Sociale si costituiva, contestando le richieste attoree, e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 364/20 del 28.12.2018 il Tribunale di Bolzano avendo escluso la sussistenza del danno, rigettava le domande attoree.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'Ordine degli Psicologi di Bolzano lamentando l'errata valutazione delle prove da parte del primo Giudice in ordine al risarcimento del danno patrimoniale e il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.

Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo i seguenti motivi d'appello incidentale:

1) per violazione di legge difetto di motivazione, motivazione illogica e insufficiente, falsa applicazione della legge per aver riconosciuto come giustificata la domanda nei confronti di            fondata sulla responsabilità per concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.* e per non averla ritenuta prescritta;

2) violazione di legge difetto di motivazione, motivazione illogica e insufficiente, falsa applicazione della legge nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Ordine per le richieste avanzate a titolo di risarcimento danno da concorrenza sleale;

3) violazione di legge difetto di motivazione, motivazione illogica e insufficiente, falsa applicazione della legge per aver rigettato sia l'eccezione di nullità del contratto di lavoro fra e le professioniste sia quella relativa alla mancanza di danno diretto, visto che la            ha restituito quanto incassato.

L'appellata ha inoltre riproposto tutte le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado e rimaste assorbite nella decisione principale, in particolare ha rilevato l'insussistenza della responsabilità *ex art. 2059 c.c.*, *ex art. 2598 c.c.* ed *ex art. 2049 c.c.*.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2021 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Le numerose eccezioni, anche procedurali sollevate da



*soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno (vedasi, ex multis, Cass. sez. 2<sup>^</sup>, 12-10-2000, n. 11078, Zagami), ciò non toglie, tuttavia, che (Cass. sez. 5<sup>^</sup>, 18-11-2004, n. 3996, Gaglianò ed altri) possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale (vedansi Cass. sez. 6<sup>^</sup> 30-11-1998, n. 795, Marazzi ed altro; sez. 6<sup>^</sup> 1-6-1989, n. 59, Monticelli)" (Cass. pen. n. 22144/2008).*

Il diritto risarcitorio è quindi ritenuto ammissibile quando non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria, ma anche il pregiudizio di

carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti, dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.

Nel caso in esame il danno consiste proprio nel fatto che l'attività di psicologo-psicoterapeuta nel territorio della Val Pusteria, per quasi due anni è stata prevalentemente svolta da  
mediante l'impiego di personale non qualificato, con conseguente sottrazione della clientela agli psicologi abilitati e regolarmente iscritti al proprio Ordine professionale.

La circostanza è maggiormente rilevante, se si considera che è una cooperativa sociale che gode dei contributi della Provincia Autonoma di Bolzano e per tale ragione crea affidamento tra la popolazione.

**3.** sarà quindi tenuta al risarcimento dei danni conseguenti al fatto illecito consistente nell'aver consapevolmente assunto personale privo dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione di psicologo.

Dovranno essere oggetto di risarcimento sia il pregiudizio di carattere patrimoniale sia pure indirettamente derivato ai professionisti regolarmente iscritti, sia quello di carattere morale concretizzatosi nel discredito subito dall'Ordine degli Psicologi perché è stata messa in dubbio, a livello territoriale, la sua efficienza nell'effettuare i necessari controlli. A tale proposito risulta, infatti pacifico che molte persone si siano

domandate se la professione di psicologo poteva essere esercitata anche da soggetti non iscritti all'albo.

**4.** La nullità del contratto di lavoro tra le dottoresse e la cooperativa da quest'ultima eccepita, è irrilevante ai fini della sua responsabilità per i fatti di causa, infatti secondo la giurisprudenza di Cassazione la responsabilità del committente sussiste non solo in presenza di un rapporto contrattuale, ma anche in presenza di un rapporto effettuale che leghi due soggetti, dei quali uno espliciti, in posizione di subordinazione, un'attività per conto dell'altro (cfr. sentenze citate dall'appellante).

**5.** Nessun rilievo può, inoltre assumere ai fini della decisione la circostanza per cui l'Azienda sanitaria sarebbe stata rimborsata della retribuzione pagata alla dottoressa

**6.** La circostanza poi che le dottoresse e avessero provveduto per parte loro a rifondere i danni non patrimoniali sofferti dall'Ordine degli Psicologi, come risulta dai due atti di transazione depositati in primo grado su richiesta del giudice (cfr. doc. nn. 5 e 6), non esclude la legittimità di un'analogha richiesta formulata anche nei confronti di Anzi può essere tenuta in considerazione quale ulteriore presunzione per dimostrare la sussistenza di un danno-conseguenza dell'illecito, non patrimoniale, come già riconosciuto dalle altre parti.

7. Con riferimento alle suddette transazioni e alla valutazione dei costi e dei ricavi eseguita dal Tribunale al fine di quantificare il danno patrimoniale e dichiararlo già saldato dalle dottoresse e con i pagamenti ivi pattuiti, va osservato che dalla lettura del testo delle transazioni emerge chiaramente che gli importi corrisposti a cui il giudice fa riferimento in sentenza, sono stati pagati esclusivamente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali. Pertanto, la statuizione è errata e va riformata.

8. Poiché è provata la sussistenza di un danno conseguenza dell'illecito compiuto dalla cooperativa sociale, sia di carattere patrimoniale, sia di carattere non patrimoniale, ma considerata l'impossibilità di quantificarlo concretamente, si ritiene corretta una liquidazione in via equitativa per complessivi € 5.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data della domanda al saldo.

9. Quanto alle spese di lite, vista la peculiarità della materia del contendere caratterizzata dall'opinabilità delle questioni trattate e considerata la reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio, si ritiene corretto procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

### **PQM**

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto

